

BREVE MEMORIA

Per la Nazione Greca dimorante
in Napoli.





A Chiesa della *Nazione Greca* posta nel vicolo de' *Greci*, ed intitolata *S. Pietro e S. Paolo*, così per la retta amministrazione che ne aveano tenuta i passati Governatori, come pe' doni, legati, ed eredità, che di tempo in tempo ha ricevuto dai Greci dimoranti in Napoli, avea acquistata l'annua rendita di pressochè tremila ducati.

Or Nicola Caramontano celebre non meno presso di noi, che de' suoi Nazionali per le sue spiritose e felici intraprese sulle robe di Nicola Cascia, e di altri, e sull'eredità di Policrone Triantafilo, onde è oggi padrone di quella stessa lucrosa bottega di Caffè; in cui prima serviva da Ajutante, pensò di stender le mani anche all'amministrazione de' sudetti ducati tremila. Per tre continui anni adunque è stato egli Governatore della Chiesa della Nazione, ed in questo spazio di tempo ha sfabbricato e fabbricato gli edificj di essa Chiesa e delle dilei Case, ha disfatti e rifatti a capriccio tutti i vasi ed arredi sacri, apponendovi il suo nome, ha tolta a censo una Casa, la qual porta rendita molto minore di quella, che porterebbe il danaro che vi ha speso; ed ha in somma tra'l danaro della Chiesa, e i debiti che ha fatti, spesi intorno a ventuno mila ducati.

Sebbene egli vanti di avere renduti i suoi conti nel Tribunal Mistò, e di averne ottenute le liberatorie, accortamente prevedendo nondimeno, che ciò è avvenuto senza niun Contradittore, e che ogni nuovo Governatore potrebbe chiamare a pettine tutti i grossi nodi del suo lungo e dispendioso governo, ha meditate varie cautele per la futura sua indennità.

In primo luogo dovendosi nel mese di Aprile del passato anno 1759. eligere i nuovi Amministratori, egli condusse a dare il suffragio Marinari, Soldati, Studenti, ed altre persone travestite alla Greca, dai quali a dispetto delle querele de' Contradittori fece, che venissero eletti *Giovanni Dimo*, e *Giorgio Derman*, due (per non dir' altro) meri esecutori della sua volontà, e de' quali il primo, più mesi sono, è ripatriato nella Grecia, rimanendo quì il solo *Derman* ad amministrare. In secondo luogo per far rei quanti Greci a lui piacesse, foggìò un libello famoso contro se stesso, e facendoselo recare dal suo diletto Portiere della Chiesa *Francesco Migliorato*, ne mosse querela innanzi al Consigliere Delegato della Nazione. E quantunque per legge

fia disposto , che il primo ritrovatore di un libello famoso debba casarlo lacerarlo o in altra maniera sopprimerlo sotto pena di esserne lui riputato Autore , e come tale punito (1), ebbe nondimeno il Caramontano il modo di far arrestare *Demetrio di Geronimo* , il quale dopo cinque giorni di orrido carcere fu rimesso in libertà dicendoglisi , che la di lui carcerazione era fatta per abbaglio . E dopo una tal carcerazione fatta unicamente per avviliare i Contraddittori del Caramontano , di questo libello famoso non si è udita più novella . In terzo luogo conoscendo , che dopo il corso di questo anno egli sarebbe ricaduto nel medesimo timore di prima , ha sognato un modo il più grazioso , che mai si possa immaginare , e col quale mentre egli cerca di allontanare dal governo della Chiesa coloro , che l'han sempre avuto , e de' quali egli teme , non trova persona a cui possa darlo . Questo grazioso modo forma la presente controversia degnissima di saperfi da chicchessia , non che dai Supremi venerandi Senatori , che ne debbono giudicare . Ecco- ne la fedele istoria .

I due soli Governadori *Dimo* , e *Derman* supplicano il Re N. S. , che faccia valere un' asserito privilegio di Carlo V. Imperadore , per cui dicono , che l' amministrazione della Chiesa è privativamente conceduta ai soli *Greci Coronesi* . Questa supplica insieme col privilegio , ed altre Carte vien rimessa per informo al detto Consigliere Delegato della Nazione Greca , il quale dando orecchio a quanto il solo Caramontano seppe suggerirgli , con sua rappresentanza de' 27. Luglio 1759. conchiuse , che l' amministrazione della Chiesa appartenea ai soli *Greci Coronesi* , e che i Greci di altra nazione poteano soltanto assistere alla Santa Messa . Cotesto nuovo parere , non avendo meritata la Sovrana approvazione , fu rimesso per esame alla Real Camera di S. Chiara , la quale , noi speriamo , che abbia conosciuto , ed esposto a S.M. quel che noi in questa breve Memoria accenneremo , cioè

I. Il niuno diritto , che a i Governatori ricorrenti in tal causa appartiene .

II. La mancanza del legittimo Attore , poichè in Napoli non v' ha neppure un *Greco Coronese* , che possa muovere sì fatta azione : e quando anche vi fosse , provar dovrebbe la legittima discendenza da que' primi *Greci Coronesi* , che ottennero il privilegio , secondochè in simili cause i Supremi Tribunali , e l' istessa Maestà del Re Cattolico han risoluto .

III. L' avere gli stessi ricorrenti conosciuta tal verità , ed averne sfuggito il fatale incontro coll' infelice ripiego di asserirsi *Greci sudditi della Porta Ottomana* , confondendo questi co' *Coronesi* .

IV.

(1) *L. un. C. de famosis libellis* ,

- IV. La niuna pruova della pretesa privativa amministrazione, che forge così dall'asserto privilegio, come dalle altre Carte esibite.
- V. La Cedola del Re Filippo II. del 1592. imbolata e maliziosamente soppressa dal Caramontano, perchè contraria al suo disegno.
- VI. La vera idea della concessione della Chiesa, e le altre ragioni, per cui essa è comune a tutti i nazionali Greci Cattolici dimoranti in Napoli.
- VII. Il possesso immemorabile contrario alla nuova pretesione confessato dall' istesso Configlier Delegato nella sua rappresentanza.

§. I.

Del niuno diritto, che a i Governatori ricorrenti in questa causa appartiene.

Giovanni Dimo, e Giorgio Derman Governatori supplicano il Re N. S., che l'amministrazione della Chiesa sia de' soli Greci Coronesi. E chi mai sono questi due ricorrenti, che soli muovono controversia a tutta la Nazione Greca dimorante in Napoli? Essi medesimi nella loro supplica si asseriscono Greci sudditi della Porta Ottomana. Dunque non hanno lo spirito di neppure asserirsi Coronesi. E se tali nè sono, nè si fingono, essi non debbono muovere azione, che ad altri appartiene, e movendola, non debbono essere uditi. *De suo enim, non de alieno jure quemque agere oportet* (1). *Nemo alieno nomine lege agere potest* (2). Ma ciò è poco. Chiedendo essi la privativa dell'amministrazione pe' Coronesi, e tali essi non essendo, vengono a chiedere contro se stessi; ed a volontariamente dichiararsi illegittimi Amministratori della Chiesa. Or dove mai si è veduto, che taluno supplichi il Principe contro se stesso? E pure a tanto giugne la rara abilità del Caramontano, il quale dopo di aver dettata la supplica a i due Governatori, col danaro della Chiesa sostiene egli questa lite, mentre de' due Governatori ricorrenti il Dimo è ripatriato da più mesi in Grecia, il Derman affatto non comparisce.

(1) *L. uti frui §. D. si usufr. petatur.*

(2) *L. 123. de R. J. V. l. 8. D. de inof. test.*

In questa causa assolutamente manca il legittimo Attore , poichè in Napoli non v' ha neppure un Greco Coronese . Quando anche vi fosse , provar dovrebbe la legittima discendenza da que' primi Greci Coronesi , che ottennero l'asserito privilegio , siccome in simili cause i Tribunali Supremi , e la Maestà del Re Cattolico han risoluto .

Non folo i due Governatori ricorrenti non sono *Coronesi* , ma in Napoli non v' ha neppure un *Greco Coronese* , cui questa azione appartenga . Almeno finora questo tal *Coronese* , o vero , o finto non è comparso in giudizio . E pure il Caramontana spende il danaro della Chiesa promovendo questa lite sul chimerico nome de' *Greci Coronesi* .

Ma perchè al costui valore non mancherebbe il modo di produrre in essere que' *Coronesi* , che finora non vi sono , conviene fingergli anche di questa idea , che potrebbe venirgli in mente . Se egli sostiene , che la Chiesa non sia della Nazione Greca , ma che per privilegio appartenga a i soli *Coronesi* , sappia , che venendo costoro in giudizio , dovranno provare la legittima discendenza da que' primi *Coronesi* , che per merito ottennero l'asserito privilegio . Ciò è fuori di dubbio . Se il merito produce quella Grazia , conviene , che il frutto di essa pervenga a i discendenti di coloro , che la meritano . Tralasciando quanto sovra di ciò potrebbe dirsi , recheremo soltanto i freschi esempj delle cose giudicate .

Nel 1729. i nobili *Greci Coronesi* de' Casali di *S. Demetrio* , *Macchia* , e *S. Cosmo* in Calabria Citra , pretesero immunità ed esenzione in virtù de' Privilegj di Carlo V. Replicò il Fisco , *capitulationem de legitima descendencia Coronensium* . Fu prima presa questa informazione , ed in essa provata la discendenza , indi furono gli Attori uditi (1) .

Lo stesso per simile causa avvenuto era a i *Coronesi* di Brindisi nel 1684. , a i quali il Fisco parimente replicò *constitutum prius , quod hodierni Comparentes sint de descendencia illorum Coronensium , quibus per Serenissimos Reges Prædecessores fuit concessa immunitas , non impedit &c.* E questi parimente dovettero far prima le pruove della discendenza , indi sperimentare le loro ragioni (2) .

Nè

(1) Gli atti sono presso l' Attuario della Regia Camera Innocenzo Maria Peluso fol. 1. a t. fol. 24. ad 56.

(2) Presso lo stesso Attuario Peluso fol. 27. a t. fol. 31. ad 75.

Nè altra fu la sorte de' *Coronesi* di Barile nel 1741. (1).
 Ma conviene quì trascrivere la venerata sovrana risoluzione data fuori dalla M. del Re Cattolico nel 1737. pe' *Coronesi* di S. Costantino: *Despues de haverse enterado el Rey de lo que en execucion de su Real Orden le ha representado la Camara dela Sumaria en Consulta de' 24. del corriente, y assimismo del parecer, que ha dado el Superintendente D. Juan Brancacho, acerca dela Suplica, que en el memorial adjunto hicieron los Albanes Griegos nobles Coroneos del Casal de Santo Costantino de Frascineto, y de otras Tierras delas Provincias de Basilicata, y delas Calabrias, para la confirma delos Privilegios, que les fueron concedidos por el Emperador Carlos V. con lo demas se expone en el asumpto: Me ha mandado S. M. remitir a V. S. dicho memorial paraque la Camara dela Sumaria obido el Abogado Fiscal, y examinando las pruebas, que los mismos Griegos deveran hacer, de ser descendientes delos referidos Griegos Coroneos, que obtuvieron por la gloriosa memoria del Emperador Carlos V. el Privilegio delas exemptiones, y franquicias, que se expresa, con lo demas que fuere necesario ponderarse sobre tal materia, informe de nuevo con lo que se le ofreciere y pareciere acerca del asumpto; a fin de que en su vista pueda S. Maghestad resolver lo que estimare mas conveniente. Dios guarde a V. S. muchos annos como deseo. Palacio y Mayo 30. del 1737. -- Joseph Joachim de Montealegre -- Senor D. Luis Paternò (2).*

Vano farebbe dimostrare la giustizia da per se notoria di queste determinazioni. Allegandosi ora un privilegio conceduto a que' *Coronesi*, che per serbare la vera fede, e per mantenersi fedeli a Carlo V. passarono ad abitare in Napoli, necessaria cosa è il dimostrare la discendenza da i medesimi, e così allegare quel merito, che ne' soli discendenti si trasfonde, ed al quale fu il privilegio conceduto. Facendosi altrimenti, grave assurdo nascerebbe. Poichè dal 1532. in cui si vogliono passati que' *Coronesi* in Napoli, altri ben molti o Cristiani o Maomettani ne sono sicuramente venuti, o per mercatantare, o per altro disegno, e potrebbero o costoro, o i loro discendenti nel privilegio affatto non considerati, e di quella Grazia immeritevoli pretendere ora l'esecuzione, e l'adempimento.

§. III.

(1) Come dal voluminoso Processo presso Antonio Orfini fol. 1. ad 118.

(2) Gli atti sono presso il detto Peluso fol. 29. & seqq.

Dell' infelice ripiego di confondere i Coronesi con gli altri Greci sudditi della Porta Ottomana.

Conoscendo il Caramontano, che in Napoli non v'ha un *Coronese*, e che essendovi, provar dovrebbe la discendenza, se condochè si è detto, per evitare il fatale incontro di questa opposizione è ricorso ad un ripiego niente degno della sua perspicacia. Con un volontario equivoco mette sempre insieme co' *Coronesi* gli altri Greci sudditi della Porta Ottomana, e capricciosamente forma due Classi, una di *Greci sudditi alla Porta*, l'altra di *Greci sudditi alla Repubblica di Venezia*, e cita il Privilegio in favor di quelli, e contro di questi.

Ma tutto ciò è vano. La Chiesa nell' asserito Privilegio è conceduta *DICTIS GRAECIS CORONENSIBUS*, cioè a coloro, che in quel frangente di guerra lasciarono *Corone*, e vennero a dimorare in Napoli, ed è un mero capriccio il volervi aggiugnere i *Greci Sudditi della Porta Ottomana*. Anzi egli è un capriccio, che quando anche si volesse, non può mettersi in pratica. A chi mai possono essere ignote le vicende delle guerre fra i Turchi, ed i Veneziani nel XVI. XVII. e nel corrente secolo avvenute, e per le quali la Grecia una volta felicissimo nido e ricetto di ogni scienza e di ogni virtù, ha in ciascuna sua parte sovente cangiato Padrone secondo la varia fortuna delle armi? Nè a questa breve Memoria conviene il narrarlo, nè uopo è il recar cose rifapute. Secondo il chimerico sistema adunque del Caramontano la sorte della Chiesa non dipenderebbe più dal privilegio, ma farebbe stata per l'innanzi, e farebbe in avvenire una mera conseguenza della sorte della guerra, appartenendo in un anno a quei che cadono sotto il dominio de' Turchi, e non appartenendo più a loro, se in altro anno han la ventura di uscirne. Chi mai così penserebbe?

E pure al Caramontano riuscì di persuadere di tutto ciò il Delegato della Nazione, il quale ragionando sul medesimo sistema di *Greci Coronesi, o sudditi della Porta Ottomana* aggiugne, che il numero delle sole famiglie di costoro sia di duecento: quando per contrario il Paroco della Nazione attesta in iscritto, che tutte le famiglie indistintamente di tutti i Greci di qualunque dominio, che sono in Napoli, appena giungono a novanta. Ed in oltre già di sopra si è detto, che di queste famiglie, quante mai esse siano, non ve n'ha neppure una *Coronese*.

Della niuna pruova della pretesa privativa amministrazione, che sorge così dall'asserto privilegio, come dalle altre Carte esibite.

MA vediamo quali siano i documenti, su de' quali poggia questa azione mossa da due, che non han diritto di muoverla, e la quale spetterebbe a i soli *Greci Coronesi* legittimi discendenti da que che ottennero il privilegio, e i quali ora non vi sono. Ecco l'ordine Cronologico delle Scritture esibite.

A' 22. Marzo 1518. Lettera dell'Imperador Carlo V. in cui si concede a *Tomaso Paleologo* lo spazio del terreno, che fu di *Pietro Faldes* per edificarvi la Chiesa, al qual fine gli si danno 500 ducati.

A' 15. Settembre 1534. Privilegio, in cui narrandosi che la Chiesa era stata nel 1518. edificata da *Tomaso Paleologo Costantinopolitano*, vien concessuta a que' *Greci Coronesi*, i quali nel 1532. abbandonarono *Corone*, e vennero a far dimora in Napoli, con darli loro altri 500. per rifarla ed abbellirla.

A' 22. Marzo 1536. sono confermate le Capitolazioni della Chiesa.

A' 20. Agosto 1577. Ordine al Percettore che paghi alla Chiesa della *Nazione Greca* duc. 200. per le sacre suppellettili.

Di queste quattro Scritture la prima, terza, e quarta, anzi che favorire, distruggono la mossa azione. Poiche la prima ci fa sapere, che la Chiesa fu edificata da *Tomaso Paleologo Greco Costantinopolitano*, e non *Coronese*. Fra le Capitolazioni contenute nella seconda v' ha, che morendo in Napoli qualche *Greco* (indistintamente, e senza il carattere di *Coronese*, o di altro luogo) senza legittimi eredi, succeda la Chiesa, e non il Fisco. Nella quarta scrittura, ch' è del 1577. si dice *Chiesa della Nazione Greca* generalmente, e senza nominarsi *Coronesi*. Di più siccome in essa si fa menzione della concessione del suolo fatta al *Paleologo* nel 1518., così niuna parola si fa del privilegio de' *Coronesi* del 1534., di cui veniamo a parlare.

Egli è estratto dall'Archivio grande della Regia Camera senza licenza nè del Luogotenente, nè dell'Avvocato Fiscale. E' estratto nel 1745., l'Archivario del qual tempo. oggi si trova in Chiesa, e l' di lui Ajutante è in arresto. Vedesi scritto nelle ultime Carte di un Volume, di carattere diverso, ed affettato in modo, che l'onoratissimo odierno Archivario Chiarito al solo vederlo nè formò grave sospetto.

E queste, e non altre sono. le quattro scritture, sulle quali il *Caramontano*, dopo due secoli e più di contraria osservanza, ha fabricata, perchè serva a' suoi disegni, la macchina della privativa am-

amminiftrazione della Chiesa dovuta a i chimerici Greci *Coronefi*.

§. V.

Della Cedola del Re Filippo II. imbolata e maliziosamente foppressa dal Caramontano, perchè contraria al fuo difegno.

QUesta privativa amminiftrazione pretefa oggi in nome de' *Coronefi* non efiftenti, fu nell' ifteffo fecolo XVI. pretefa da' *Coronefi*, che forfè allora v'erano. La Maeftà del Re Filippo II. con fua Cedola fpedita in S. Lorenzo a' 28. Agofto 1592. dichiarò, che tutti i Greci dimoranti in Napoli poteffero amminiftrarla, purchè foffero fedeli Cattolici. Ciò appare da una Confulta fatta dal Prefidente *Proffero de Piatto* mandata ad efecuzione dal Collaterale a' 12. Gennajo 1594. Noi ne abbiamo un' informè copia, che a nulla giova. Ma nelle fteffe fcritture prodotte dal Caramontano fi legge un memoriale dato al Luogotenente della Regia Camera con quefte parole *fupplicando efpone a U. S. come gli neceffitano due copie, una di effe di un Privilegio concefso a beneficio di detta Chiefa dalla f. m. del Re Filippo II., e l'altra di una provifione fpedita dal fu Pref. Proffero Piatto fimilmente a beneficio della nazione Greca* cc. Furono adunque efatte quefte fcritture ancora, e melfe infieme colle altre nell'Archivio della Chiefa. Ma il Caramontano col fuo defpotifffimo avendole tutte avute in fuo potere, ha prodotte, e foppreffe quelle che a lui è piaciuto o di produrre o di fopprimere. Egli è vivo e fano *Notar Giovanni Roma* Confervatore delle Scritture della Chiefa, il quale può atteftare quanto noi abbiàm detto.

§. VI.

Della vera idea della Concefione della Chiefa, e delle altre ragioni per cui effa è comune a tutti i Greci Cattolici dimoranti in Napoli.

SONO in Napoli le Chiefe di S. Giacomo degli Spagnoli, di S. Giorgio de' Genovefi, di S. Giambattifta de' Fiorentini, ed altre concedute da i noftri Sereniffimi Sovrani a taluna nazione, così perchè femprepù la Cattolica Religione fi propaghi, come anche perchè da quefto commodo fiano invitati i forafrieri a venire nella nofta Città, ove trovano que' facri riti, e quelle Ecclefiaftiche ufanze, che lafciano ne' loro paefi. A quefta femplice narrazione di fatto che per ora fcriviamo, non conviene un minuto efame delle Scritture prodotte, ed in oltre il cercare la vera origine della nofta Chiefa. Fuori di che nè il bifogno il richiede, nè il tempo il permette di fare. Attenendoci adunque per poco alla fteffa idea del Caramontano, venne il

Paleologo Costantinopolitano nel 1518. e fabbricò la Chiesa per tutti i *Greci*. Venuti in Napoli nel 1532. i *Coronesi*; l'ottennero essi da Carlo V. Nelle Capitolazioni del 1536. è convenuto, che morendo un *Greco* senza legittimi eredi, gli succeda la Chiesa, e non il Fisco. Nel 1577. a questa Chiesa, che chiamasi della *Nazione Greca*, dicesi fondata dal *Paleologo*, e non si dice conceduta a i *Coronesi*, il Fisco Regio somministra 200. ducati per le sacre suppellettili. I nostri Serenissimi e Religiosissimi Sovrani adunque concedono il suolo e 500. ducati per fabbricare la Chiesa, concedono altri 500. duc. nel 1532. per rifarla, ed altri 200. nel 1577. per provvederla de' necessarj arredi. Nell' istesso asserto Privilegio si legge *Ecclesiarum commoda debemus procurare . . . divini cultus obsequium attendentes, cujus debemus maxime perdellectari*. E chi non vede da tutto ciò, che il vero fine di tante concessioni, è l'invitare i *Greci* a venire in Napoli, ove trovino anche la Chiesa secondo il loro rito? Si fa poi, che sotto Carlo V. vennero e in Napoli e nel Regno non già soli *Coronesi*, ma naturali ancora di *Patras*, e di altre regioni della Grecia. La lettera, ch'egli ne scrisse al suo Vicerè D. Pietro di Toledo a' 8. Aprile 1533. da Genova, comincia così: *Como vereis por una nuesta Carta, nos havemos accordado de embiar a esse Reyno per ciertos Cavalleros, que han venido de Coron, y Patras, y aquellas Comarcas* (1). In oltre non solo nel 1577. si danno i 200. duc. alla Chiesa della *Nazione Greca*, e nominandosi la fondazione fattane da *Tomaso Paleologo* si tace la concessione ottenutane da i *Coronesi*, siccome si è detto, ma anche nelle due Iscrizioni che si leggono poste alle mura della Chiesa nel 1617. e nel 1733. semplicemente è nominata *Phratia Græcorum*, e siccome anche vi si nomina *Tomaso Paleologo*, così affatto nominati non vi sono i *Coronesi*. Si aggiugne, che quella Chiesa che fu fabbricata e sovvenuta per limosina fattale dalla pietà de' nostri Sovrani, oggi è ricca pressochè di ann. duc. tremila, i quali non altronde, che dalla liberalità de' *Greci* dimoranti in Napoli ha potuto almeno per la maggior parte ella ricevere. Potrebbe ciò dimostrarfi colle Scritture, che sono nell'Archivio della Chiesa, ma di queste dispone oggi indipendentemente il solo *Caramontano*. La pretesa privativa adunque de' chimerici *Coronesi* non è contenuta nell'asserto Privilegio, ed è poi distrutta dalle altre Carte, e da i fatti susseguenti.

§. VII.

Del possesso immemorabile contrario alla nuova pretensione confessato dall'istesso Configlier Delegato nella sua Rappresentanza.

IL franco spirito, e l'atletico petto del solo *Caramontano* potea intraprendere una novità, la quale se potesse promoverfi da chi si è

(1) Nel suddetto Citato Voluminoso Processo presso Orsini fol. 159.

fi è promossa, se avesse legittimo Attore, e se fondata fosse sovra falsi documenti, pure rimarrebbe distrutta ed annientata dal solo contrario possesso immemorabile. Dacchè v' ha la Chiesa de' Greci in Napoli (sia prima, sia dopo di *Tomaso Paleologo*, del che ora non cerchiamo) tutti i Greci Cattolici e benestanti, che han Casa e famiglia in Napoli, hanno avuto il diritto di amministrarla. Se s'iam domandati della pruova di questo assunto, possiamo rispondere primamente, che appunto l'istessa novità domandata dal Caramontano prova il possesso a lui contrario. Secondamente ci toglie di ogni impaccio il Configlier Delegato, il quale nella sua Rappresentanza dopo di avere anch' egli adottato il sistema del Caramontano di dividere i Greci in *Coronesi, e sudditi della Porta*, ed in *sudditi del Dominio Veneto* riferisce da fedele e veridico vassallo di S. M., che questi qualche volta siano stati eletti per Governatori, secondo la preponderanza de' partiti, e delle amicizie da più tempo, senza aver potuto io rinvenire da che tempo, o come questo uso siasi introdotto, o incominciato, essendo ciò accaduto in tempo de' Delegati miei Antecessori. Chi non sa un fatto, molto meno ne può sapere le circostanze. E pure in questo caso s'ignora il tempo, e'l come abbiano costoro incominciato ad essere Governatori, e poi si sa, che avvenne per la preponderanza de' partiti, e delle amicizie. Siccome gli Antecessori Delegati saper doveano quel tempo, e quel come, così i medesimi, e non il presente Delegato, saper poteano que' partiti, e quelle amicizie preponderanti. Ma ciò sia detto di passaggio. Il trovarsi taluno in possesso senza che se ne sappia il tempo, e'l come, significa appunto il possesso immemorabile, del quale, è noto quanto abbiano disposto le leggi, e scritto i Dottori. E perciò anche quando in questa causa

- I. I Governatori ricorrenti avessero quel diritto di ricorrere, che non hanno
- II. Vi fossero legittimi Attori, cioè *Coronesi* legittimi discendenti da que' che ottennero l'asserto Privilegio.
- III. Non si confessasse la diloro mancanza col ricorrere a i Greci *sudditi della Porta Ottomana*.
- IV. Il privilegio, e le altre Carte provassero la pretesa novità.
- V. Non si fosse dal Caramontano soppressa la Cedola del Re Filippo II.
- VI. Non costasse altronde della vera idea della concessione della Chiesa, e delle altre ragioni, per cui ella appartiene a tutti i Greci Nazionali Cattolici dimoranti in Napoli.
- VII. Pure il confessato contrario possesso rigetterebbe questa strana idea per suoi privati disegni promossa dal solo Caramontano.